

Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (Fascicolo «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione») - 2° aggiornamento del 21 gennaio 2014 ⁽¹⁾

Con il presente aggiornamento vengono recepite le novità in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS, come omologate dalla Commissione Europea, che entrano in vigore dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013: emendamenti allo IAS 1 *Presentation of Items in Other Comprehensive Income* ⁽²⁾ e all'IFRS 7 *Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities* ⁽³⁾; nuova versione dello IAS 19 *Employee Benefits* ⁽⁴⁾; nuovo IFRS 13 *Fair Value Measurement* ⁽⁵⁾; *Annual Improvements to IFRSs 2009-2011 Cycle* ⁽⁶⁾.

Con riferimento a tali novità le principali innovazioni introdotte sono:

- a) la suddivisione delle voci incluse nel “Prospetto della redditività complessiva” in due tipologie, che riflettono la caratteristica di poter rigirare o meno in conto economico in un esercizio successivo;
- b) le informazioni di natura qualitativa e quantitativa sulle attività e passività finanziarie (ad esempio, strumenti derivati, operazioni pronti contro termine) rientranti in accordi quadro di compensazione (*master netting agreement*) o accordi similari, indipendentemente dal rispetto dei requisiti per la compensazione in bilancio previsti dallo IAS 32, paragrafo 42 (cfr. Parte B della nota integrativa);
- c) le nuove evidenze informative sui piani a benefici definiti (cfr. Parte B e Parte C della nota integrativa);
- d) le informazioni di natura qualitativa e quantitativa sul *fair value* e relativi livelli gerarchici, distintamente per le attività valutate al *fair value* in maniera ricorrente o non ricorrente oppure valutate con criteri di misurazione diversi dal *fair value* (es. costo ammortizzato) (cfr. Parte A e Parte B della nota integrativa).

Con riferimento alle attività finanziarie deteriorate, in calce alla Tabella A.1.2 “Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)” della nota integrativa, Parte E va fornito, distintamente per ciascun portafoglio contabile:

- l'ammontare, alla data di riferimento del bilancio, del totale delle cancellazioni parziali operate dalla banca segnalante;
- la differenza positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) e il prezzo di acquisto di tali attività.

Inoltre, nell'informativa sui rischi della nota integrativa (cfr. Parte E) vanno forniti una descrizione dell'organizzazione del governo dei rischi e della diffusione interna della “cultura del rischio” nonché dati quantitativi sulle proprie attività, iscritte o non iscritte in bilancio, distinguendo tra quelle impegnate e non impegnate (c.d. *asset encumbrance*). Tali informazioni sono coerenti con alcune delle raccomandazioni contenute nel documento

(1) Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/bilban

Avendo tale pubblicazione valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, L. 18/6/2009, n. 69, i Fascicoli non saranno distribuiti in formato cartaceo.

(2) Omologato con Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012.

(3) Omologato con Regolamento (UE) N. 1256/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012.

(4) Omologato con Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012.

(5) Omologato con Regolamento (UE) N. 1255/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012.

(6) Omologato con Regolamento (UE) N. 301/2013 della Commissione del 27 marzo 2013.

Enhancing the risk disclosures of banks redatto da un gruppo di lavoro internazionale costituito sotto l'auspicio del *Financial Stability Board* ⁽⁷⁾.

Riguardo all'informativa comparativa (T-1) da fornire nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013 si precisa che essa può non essere prodotta con riferimento a: 1) le informazioni di cui alla suddetta lettera b) (cfr. IFRS 13, paragrafo C3), con esclusione delle informazioni già richieste dalla Circolare n. 262; 2) le informazioni di cui alla suddetta lettera c), limitatamente a quanto previsto dallo IAS 19, paragrafo 173, lettera b); 3) i dati quantitativi sulle *asset encumbrance*.

Con l'occasione, sono recepiti alcuni chiarimenti e precisazioni nonché le modifiche agli schemi segnaletici già resi noti agli intermediari bancari con precedenti comunicazioni ⁽⁸⁾ che si intendono abrogate limitatamente a quanto riportato nella presente Circolare.

L'aggiornamento in esame è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute hanno dato luogo a taluni aggiustamenti, senza peraltro richiedere modifiche sostanziali nell'impostazione generale dell'aggiornamento.

* * *

Le innovazioni introdotte decorrono a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013, ad eccezione dei chiarimenti, delle precisazioni e delle modifiche agli schemi segnaletici in precedenza comunicati agli intermediari che sono già in vigore.

Disposizioni abrogate:

- comunicazione del 28 febbraio 2011 ⁽⁹⁾.

Disposizioni parzialmente abrogate:

- comunicazione del 3 febbraio 2010 ⁽¹⁰⁾;
- comunicazione del 10 giugno 2010 ⁽¹¹⁾;

(7) Cfr. Comunicazione del 31 gennaio 2013 – Documento su *Enhancing the risk disclosures of banks* – (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1 – Gennaio 2013 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2013/01_13/provv_cg/bi_cg/20130131_II7.pdf

(8) Ad esempio, sono state incorporate le modifiche volte a recepire quanto previsto dall'emendamento all'IFRS 7 “*Disclosures – Transfers of Financial Assets*”.

(9) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 2 – Febbraio 2011 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/02_11/provv_cg/bi_cg/20110228_II46.pdf

(10) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 2 – Febbraio 2010 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2010/02_10/provv_cg/bi_cg/20100203_III1.pdf

(11) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 6 – Giugno 2010 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2010/06_10/provv_cg/bi_cg/20100610_III1.pdf

- comunicazione del 4 agosto 2010 ⁽¹²⁾;
- comunicazione del 16 febbraio 2011 ⁽¹³⁾;
- comunicazione del 9 febbraio 2012 ⁽¹⁴⁾;
- comunicazione del 6 marzo 2012 ⁽¹⁵⁾;
- comunicazione del 7 agosto 2012 ⁽¹⁶⁾;
- comunicazione del 15 gennaio 2013 ⁽¹⁷⁾.

(12) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8 – Agosto 2010 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2010/08_10/provv_cg/bi_cg/20100804_III.pdf

(13) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 2 – Febbraio 2011 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/02_11/provv_cg/bi_cg/20110216_III.pdf

(14) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 2 – Febbraio 2012 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2012/02_12/provv_cg/bi_cg/20120209_III.pdf

(15) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3 – Marzo 2012 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2012/03_12/provv_cg/bi_cg/20120306_III.pdf

(16) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8 – Agosto 2012 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2012/08_12/provv_cg/bi_cg/20120807_III.pdf

(17) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1 – Gennaio 2013 disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2013/01_13/provv_cg/bi_cg/20130115_III.pdf